

## NOTA SULLA FORMA DI COSTITUZIONE DELLA S.R.L.

Va segnalato il gravissimo pericolo rappresentato, per l'equilibrio dell'intero sistema di legalità degli atti societari, dalla proposta ricorrente di modifica dell'articolo 2463 c.c., consentendo la costituzione di società a responsabilità limitata con semplice *scrittura privata*, neanche autenticata, in sostituzione dell'*atto pubblico* oggi prescritto.

Trattasi di una "semplificazione" in plateale violazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE, finalizzata a rendere equivalenti - ai sensi dell'articolo 48, secondo comma del Trattato - le garanzie richieste negli Stati membri alle società di capitali, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, applicabile in Italia a *società per azioni*, in *accomandita per azioni* e a *responsabilità limitata* e che prevede all'art. 11: "**In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico**". Il prospetto allegato rende ben chiaro come il sistema sia rispettato in tutta la Unione Europea.

Il legislatore nazionale, con la legge Bassanini del 14 novembre 2000, n. 340, ha demandato al notaio in esclusiva il controllo di legalità sugli atti costitutivi e modificativi di società, prima esercitato dal tribunale con l'omologazione, evitando un inutile duplicazione di controlli analoghi e con il vantaggio che l'espletamento di quello notarile nella fase genetica degli atti stessi, consente la contestuale eliminazione di eventuali vizi di invalidità, con risparmio di contenzioso e di spese.

A ciò si aggiunga che la garanzia della veridicità dei dati immessi nel registro delle imprese assicurata dall'*atto pubblico*, comporta per colui che vi faccia riferimento una affidabilità assoluta in ordine alla provenienza, al contenuto e alla legalità dell'atto, senza necessità di dover ricorrere di volta in volta ai costosi *affidavit* propri di altri sistemi giuridici.

Ora, non essendo possibile - secondo il diritto comunitario e il sistema italiano, anche di pubblicità legale, la costituzione di una società di capitali senza un controllo di carattere pubblico, l'unica alternativa alla stipula per atto pubblico potrebbe essere il ritorno - per gli atti redatti in forma di scrittura privata - all'*omologazione* da parte del tribunale. Ciò comporterebbe, però, quella dilatazione dei tempi di costituzione che caratterizzava il procedimento prima della riforma Bassanini, con l'aggravante che oggi non è più contemplato il rito in camera di consiglio, recentemente sostituito dal processo di cognizione "abbreviato".

In ogni caso non va sottaciuto che uno dei motivi di mantenimento di un affidabile controllo pubblico di legalità nella fase costitutiva (e modificativa) delle società sia di capitali (mediante l'atto pubblico), sia di persone (prescrivendo l'autentica notarile ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese) e la s.r.l. è notoriamente lo strumento più diffuso per operazioni di riciclaggio, che oggi si cerca di contrastare sempre più intensamente. E fu questa la ragione per la quale nel 1991 la legge Mancino introdusse l'obbligo del controllo pubblico anche nelle operazioni di cessione di quote.

Una *deregulation* pertanto della forma pubblica dell'atto costitutivo della s.r.l. all'insegna di una imprudente semplificazione, sarebbe anche un favore alla criminalità organizzata.

E se la "semplificazione" ha lo scopo dichiarato di una velocizzazione delle procedure di "nascita dell'impresa", va sottolineato che oggi il tempo che intercorre fra la sottoscrizione di un atto costitutivo e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese è **di non più di 24 ore**, stante il collegamento telematico esistente fra tutti gli studi notarili e i Registri delle Imprese. E ciò senza nessun aggravio di costi per il cittadino.

INTERVENTO NOTARILE IN MATERIA DI COSTITUZIONE DI S.R.L.\*

PAESE	CONTROLLO NOTARILE	CONTROLLO GIUDIZIARIO	CONTROLLO AMMINISTRATIVO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
<u>BELGIO</u>	SI	NO	NO	Artt. 66 e 67 codice delle società
<u>BULGARIA</u>	NO È richiesta la forma autentica solo per la procura a costituire una società	NO	SI	Art. 114 legge sul commercio bulgara (SG 48/18 Jun 1991) e legge del registro di commercio (SG 38/06)
<u>REPUBBLICA CECA</u>	SI	NO	NO	Art. 57, comma 1, L. 513/1991 (codice del commercio)
<u>DANIMARCA</u>	NO	NO	SI	Artt. 25, 40, 15, 16 L. 12 giugno 2009, n. 470
<u>GERMANIA</u>	SI	NO	NO	Art. 2 legge sulle società a responsabilità limitata (GmbHG)
<u>ESTONIA</u>	SI	NO	NO	Artt. 138 e 321 codice di commercio (l. 15 febbraio 1995)
<u>IRLANDA</u>	NO	NO	SI	Artt. 5, 7, 17, 18, 19 Companies act 1963
<u>GRECIA</u>	SI	NO	NO	Art. 6 l. 3190/1995
<u>SPAGNA</u>	SI	NO	NO	Art. 11 legge 23 marzo 1995, n. 2 sulle società a responsabilità

\* Documento elaborato dall'Ufficio Studi – Settore impresa

				limitata
<u>FRANCIA</u>	NO	SI	NO	Artt. 210-4, 210-7 Code de commerce
<u>ITALIA</u>	SI	NO	NO	Artt. 2463 e 2330 codice civile
<u>CIPRO</u>	NO	SI	NO	Capitolo 113 della Legge cipriota sulle società sezz. 3, 5, 6, 7, 13
<u>LETTONIA</u>	SI Solo quando la domanda per l'iscrizione nel registro delle imprese non avviene in via telematica	SI	SI Solo quando la domanda per l'iscrizione nel registro delle imprese avviene in via telematica	Artt. 143, 144, 149, 150, 10 legge di commercio 13 aprile 2000
<u>LITUANIA</u>	SI	NO	SI	Artt. 4 e 11 legge sulle società 13 luglio 2000 n. 1835, art. 2.68 codice civile
<u>LUSSEMBURGO</u>	SI	NO	NO	Art. 4 legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali
<u>UNGHERIA</u>	SI L'intervento del notaio può essere sostituito da quello di un avvocato o di un consulente legale	SI	NO	artt. 11 e 17 legge IV del 2006
<u>MALTA</u>	NO	NO	SI	artt. 68, 76 e 77 legge sulle società di commercio (Companies Act 1995)

<u>PAESI BASSI</u>	<b>SI</b>	NO	NO	art. 175 Burgerlijk Wetboek
<u>AUSTRIA</u>	<b>SI</b>	NO	NO	Art. 4 Legge sulla S.r.l. (GmbH-Gesetz)
<u>POLONIA</u>	<b>SI</b>	NO	NO	Art. 157 codice società commerciali
<u>PORTOGALLO</u>	<b>SI</b> Obbligatorio solo in caso di conferimento di immobili	NO	SI	Artt. 7, 18, 166, 167, 283 codice delle società
<u>ROMANIA</u>	<b>SI</b> Obbligatorio solo in caso di conferimento di immobili	NO	SI	Artt. 5 e 17 Legge 31/1990 sulle società commerciali
<u>SLOVENIA</u>	<b>SI</b> Solo quando la domanda per l'iscrizione nel registro delle imprese non avviene in via telematica	NO	<b>SI</b> Solo in caso di documento informatico sottoscritto con una firma sicura elettronica munita di certificato qualificato	Art. 474 legge di commercio
<u>SLOVACCHIA</u>	<b>SI</b>	NO	NO	Art. 57, comma 1, L. 513/1991 (codice del commercio)
<u>FINLANDIA</u>	NO	NO	<b>SI</b>	Artt. 1 e 8 cap. 2 legge sulle società a responsabilità limitata 624/2006
<u>SVEZIA</u>	NO	NO	<b>SI</b>	Artt. 3, 22, 23 codice svedese delle società

<u>REGNO UNITO</u>	NO	NO	SI	artt. 7, 8, 13 e 14 Companies act 2006
--------------------	----	----	----	--